

**Verbale del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
seduta del 27 aprile 2017**

Il giorno giovedì 27 aprile 2017, alle ore 10,10, si è riunito, presso la Sala Consiliare, il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, regolarmente convocato, con nota prot. n. 29.856/O.C. del 21.04.2017, per procedere all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 19.12.2016 e 30.01.2017 nonché all’esame degli argomenti iscritti al seguente

O.d.G.:

OMISSIS

- 3. REGOLAMENTO CHIAMATE PROFESSORI I E II FASCIA;**
- 4. CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
– TRIENNIO 2016-2018;**
- 5. PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE;**
- 6. REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE NON A TEMPO PIENO
(TEMPO PARZIALE) DEGLI STUDENTI AI CORSI DI STUDIO
DELL’UNIVERSITÀ “PARTHENOPE”;**

OMISSIS

- 9. DOTTORATI DI RICERCA**
- 10.MASTER (NON PERVENUTO)**

OMISSIS

Risultano presenti oltre al Rettore, Prof. Alberto Carotenuto, Presidente, al Direttore Generale, Dott. Mauro Rocco, Segretario, al Pro-Rettore Vicario, Prof. Federico Alvino e al Presidente della Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza, Prof. Francesco Calza: Prof. Vito Pascazio, Prof. Antonio Garofalo, Prof. Riccardo Marselli, Prof. Claudio Porzio, Prof. Ugo Grassi (dalle ore 10,45), Prof. Andrea Soricelli, Prof.ssa Maria Rosaria Carillo (dalle ore 10,35), Prof. Giorgio Budillon, Prof.ssa Giuliana Valerio, Prof. Salvatore Aceto di Capriglia, Prof.ssa Adele Parmentola, Prof. Raffaele Fiorentino, Dott. Paolo Mazzocchi, Dott.ssa Filomena Mazzeo, Sig. Pasquale Ziello (dalle ore 10,40), Sig. Manuel Melandri, Dott.ssa Angelina Cirillo (dalle ore 10,40), Dott. Andrea D'Angelo.

È assente giustificato il Prof. Raffaele Santamaria.

È assente la Prof.ssa Elisabetta Marzano.

Partecipano all'adunanza la prof.ssa Anna Papa, in qualità di Pro-Rettore delegato agli Affari Giuridici e Istituzionali di Ateneo e la Prof.ssa Daniela Mancini, in qualità di Pro-Rettore delegato per il Diritto allo Studio e la Qualità della Didattica.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza per la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

P.N.3) all'O.d.G.: **REGOLAMENTO CHIAMATE PROFESSORI I E II FASCIA.**

Il Presidente sottopone all'esame del Senato la presente relazione redatta a cura della Ripartizione Risorse Umane – Ufficio Personale Docente e Ricercatore Universitario:

Con riferimento al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della legge n. 240/2010 – attualmente in vigore, è opportuno, al fine di rendere maggiormente trasparente il processo di formazione delle commissioni giudicatrici, modificare il regolamento nello specifico riferimento normativo di cui all'art. 4, denominato "Commissioni di selezione"; in particolare va modificato il comma 3 del suddetto articolo, inserendo all'interno della modalità di formazione delle commissioni un sorteggio, nell'ambito di una rosa di professori indicati dal Consiglio di Dipartimento. Tale modifica si rende opportuna anche per i recenti interventi della CRUI sull'argomento, in virtù dei quali l'Organismo ha ritenuto ideale tale soluzione, al fine della massima trasparenza.

Di conseguenza, anche l'art. 10 al comma 3, va modificato.

Inoltre, per ragioni di allargamento della platea dei partecipanti alle procedure di cui all'art. 24 co. 5 della legge 240/2010, è necessario procedere a modificare il comma 1 dell'art. 10, nel senso che alla procedura possono partecipare tutti i candidati in organico presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nel settore bandito, di cui all'art. 16 della medesima legge n. 240/2010, dopo l'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2 comma 3 lett. b da parte del Consiglio di Amministrazione.

Si allega il Regolamento che dovrà essere aggiornato e conseguentemente adeguato al fine di attuare le modifiche indicate (all. B).

Si evidenzia che il punto all'o.d.g. è coerente con quanto previsto nel piano strategico e nel piano triennale nell'obiettivo O.O.2, Azione A.O.2.2, Indicatore ON

Si invita, pertanto, il Senato Accademico a deliberare sulle modifiche da apportarsi al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della legge n. 240/2010.

- **Il Presidente**, terminata l'illustrazione del punto in argomento, rende noto che è stato istituito presso la C.R.U.I. un tavolo tecnico con il quale è stato avviato un ampio ed approfondito confronto tra le Università e l'A.N.A.C. al fine della individuazione della componente delle commissioni delle procedure valutative comparative del personale docente; l'orientamento dell'A.N.A.C. è di sorteggiare i commissari solo tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla ASN, facendo così decadere anche la vecchia figura del componente interno designato dagli Atenei.
- Alle ore 10,40 entrano in aula consiliare il **sig. Ziello, la dott.ssa Cirillo e il prof. Grassi.**
- Il **Presidente** precisa che, oltre alle modifiche e/o alle integrazioni richiamate nella relazione illustrativa, ne sono state apportate altre al testo Regolamentare in parola a seguito di segnalazioni da parte degli Uffici competenti e precisamente: art. 3), comma 2), lett. j) nel quale viene sostituito il termine “naturali” con il termine “solari”; art. 4), comma 4 al quale è stata apportata una integrazione con il seguente periodo: “*attestando nella delibera la presenza del professore nell'elenco degli aspiranti commissari A.S.N. o allegando la sua dichiarazione di possedere i requisiti richiesti.*”; art. 4), comma 11) al quale è stata apportata una integrazione con il seguente periodo: “*dandone preventiva comunicazione al responsabile del*

procedimento.”; art. 10), comma 4) nel quale è stato soppresso il seguente periodo: “~~L’attività della commissione è approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento.~~”; art. 11), al quale viene aggiunto il seguente comma 2): “Nel caso in cui nel termine di due mesi il Dipartimento non adotti alcuna delibera non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura”.

- Il **Senato Accademico**, nel prendere atto delle modifiche e/o integrazioni apportate al predetto testo Regolamentare, così come rese note innanzi da parte del **Presidente**, in corso di seduta, le approva.

delibera n. 2/27.04.2017

Il Senato Accademico,

- vista la relazione redatta a cura della Ripartizione Risorse Umane – Ufficio Personale Docente e Ricercatore Universitario sul punto iscritto al nr. 3) dell’O.d.G. avente ad oggetto: REGOLAMENTO CHIAMATE PROFESSORI I E II FASCIA;
- visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010 in vigore;
- vista la Legge n. 240/2010;
- attesa la necessità di dover apportare alcune modifiche e/o integrazioni al predetto Regolamento in relazione alla composizione delle commissioni giudicatrici, alla modalità di scelta dei commissari, nonché al possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui all’art. 24 della Legge in parola;

- considerato che, nell’ambito della seduta odierna di Senato, sono state rese note da parte del Presidente ulteriori modifiche e/o integrazioni apportate al testo Regolamentare in parola;
- considerato che tali modifiche e/o integrazioni consistono, in particolare: art. 3), comma 2), lett. j) nel quale viene sostituito il termine “naturali” con il termine “solari”; art. 4), comma 4 al quale è stata apportata una integrazione con il seguente periodo: “*attestando nella delibera la presenza del professore nell’elenco degli aspiranti commissari A.S.N. o allegando la sua dichiarazione di possedere i requisiti richiesti.*”; art. 4), comma 11) al quale è stata apportata una integrazione con il seguente periodo: “*dandone preventiva comunicazione al responsabile del procedimento.*”; art. 10), comma 4) nel quale è stato soppresso il seguente periodo: “~~*L’attività della commissione è approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento.*~~”; art. 11), al quale viene aggiunto il seguente comma 2): “*Nel caso in cui nel termine di due mesi il Dipartimento non adotti alcuna delibera non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura*”;
- considerato che, sempre nell’ambito della seduta odierna, il Senato Accademico, nel prendere atto delle modifiche e/o integrazioni apportate al testo Regolamentare de quo, ha approvato dette modifiche e/o integrazioni;
- con voto consultivo favorevole espresso sul punto da parte del Pro-Rettore, Vicario, prof. Alvino, dal Direttore Generale, dott. Mauro Rocco e dal Presidente della Scuola di Economia e di Giurisprudenza, prof. Francesco Calza;
- con voto unanime,

d e l i b e r a

- di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010, riformulato nel testo appresso richiamato:



*Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA
IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 COMMII 5 E 6 DELLA LEGGE N. 240/2010**

Titolo 1

Norme generali

Art. 1

Ambito di operatività

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" nel rispetto della normativa vigente, dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Ateneo.

Art. 2

Richieste delle strutture

1. Nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, adottata nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di legge previsti, della correlata assegnazione di punti organico e delle modalità stabilite per la copertura degli stessi

dagli OO.GG. di Ateneo, ciascun Dipartimento delibera in relazione all'attivazione della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della struttura di raccordo se esistente e del Senato Accademico.

2. La delibera per la copertura di posti di professori I e II fascia di cui al precedente comma 1 è adottata dal Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. La delibera del Dipartimento deve riportare, secondo quanto stabilito in merito dagli OO.GG., una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni espresse sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche e dei piani e dei programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento:

- a. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge n. 240/2010; la stessa dovrà essere motivata, segnatamente, in relazione all'apporto in termini di innovazione in ambito didattico e della ricerca scientifica;*
- b. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della legge 240/2010, motivata, segnatamente, in relazione al consolidamento della qualità dell'offerta formativa;*
- c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, motivata, segnatamente, in relazione al consolidamento della qualità dell'offerta formativa;*
- d. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 e successive modifiche integrazioni, motivata, segnatamente, in relazione all'internazionalizzazione della didattica e della ricerca;*

4. nei casi previsti al precedente comma 3 lettere a), b) e c) le proposte di attivazione della procedura di reclutamento dovranno contenere:

- a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;*
- b. la sede di servizio;*
- c. l'area disciplinare così come definita dal Consiglio Universitario Nazionale*
- d. il macro o i macro settori concorsuali per il quale viene richiesto il posto;*
- e. il profilo scientifico del candidato, individuato esclusivamente tramite il settore scientifico disciplinare;*
- f. il settore concorsuale sul quale viene richiesto il posto;*
- g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, correlate agli indirizzi di programmazione della ricerca e della didattica;*
- h. indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, conformemente a quanto previsto dagli all. C ed E del D.M. 76/2012;*
- i. le eventuali competenze linguistiche correlate alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera;*
- j. le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;*
- k. la possibilità che il candidato indichi la disciplina sulla quale intende svolgere la prova didattica, limitatamente alle selezioni per professore di seconda fascia, per le quali è obbligatoria.*

Titolo 2

***Chiamata mediante procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n.240.***

Art. 3

Procedure selettive

1. La procedura selettiva è svolta dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione e previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di ateneo e su quelli del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'unione europea. L'avviso del bando deve essere inoltre pubblicato sulla GURI.

2. Il bando deve contenere:

- a. il numero dei posti messi a bando;*
- b. la fascia per la quale è richiesto il posto;*
- c. la struttura dipartimentale presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;*
- d. la sede di servizio;*
- e. l'area disciplinare così come definita dal Consiglio Universitario Nazionale;*
- f. il macro o i macro settori concorsuali per il quale viene richiesto il posto;*
- g. il profilo scientifico del candidato, individuato esclusivamente tramite il settore scientifico disciplinare;*
- h. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, correlate agli indirizzi di programmazione della ricerca e di didattica;*
- i. il trattamento economico e previdenziale proposto;*
- j. il termine per la presentazione delle domande non inferiore a 30 gg. solari e consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla GURI;*
- k. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;*
- l. indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, conformemente a quanto previsto dagli all. C ed E del D.M. 76/2012;*
- m. previsione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi, individuati tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 04.08.2011 n. 344, esaminando in particolare:*
 - a) per la produzione scientifica del candidato, previa l'individuazione analitica dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione:*
 - 1) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;*
 - 2) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari, per il quale è bandita la procedura;*
 - 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;*

- 4) *continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.*
- b) *per l'attività scientifica, didattica e i servizi prestati:*
- 1) *l'attività di coordinamento e organizzazione e la partecipazione a gruppi di ricerca, documentati dagli enti interessati, italiani e stranieri;*
 - 2) *l'attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di dottorato di ricerca, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale;*
 - 3) *l'attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali in cui siano richieste tali specifiche competenze.*
- c) *coerenza con le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, correlate agli indirizzi di programmazione della ricerca e di didattica;*
- 1) *l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;*
 - 2) *l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e in cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;*
 - 3) *la possibilità che il candidato indichi la disciplina sulla quale intende svolgere la prova didattica, limitatamente alle selezioni per professore di seconda fascia, per le quali è obbligatoria.*

Art.4

Commissione di selezione

1. *La commissione è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.*
2. *La commissione, in cui devono essere rappresentati, preferibilmente, entrambi i sessi salvo motivata impossibilità, è composta da tre professori, scelti tra i professori di prima fascia, del settore concorsuale per il quale è stata attivata la procedura, di cui al massimo uno afferente al Dipartimento richiedente o all'Ateneo.*
3. *Almeno due dei componenti della suddetta commissione devono provenire da altri Atenei e sono sorteggiati dall'ufficio di competenza nell'ambito di una rosa di sei professori ordinari indicati dal Dipartimento.*
4. *I commissari sono scelti tra i professori che risultino essere stati inseriti nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 o, comunque, fra professori che, pur non essendo inseriti in tali liste, siano in possesso di una qualificazione scientifica, nel settore concorsuale di appartenenza, di livello corrispondente a quello necessario per essere ammessi ad assumere il ruolo di componente della Commissione per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in conformità ai criteri ed i*

parametri di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'Università D.M. 7 giugno 2012, n. 76 e secondo quanto previsto nel punto 1 della delibera ANVUR n. 132 del 13/09/16. La verifica della adeguatezza della qualificazione scientifica del professore è effettuata dal Consiglio di Dipartimento che ne propone la nomina come componente della Commissione giudicatrice, attestando nella delibera la presenza del professore nell'elenco degli aspiranti commissari ASN o allegando la sua dichiarazione di possedere i requisiti richiesti

5. Possono essere nominati componenti delle commissioni per il reclutamento di cui agli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010 i professori straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, legge n. 230/2005 provenienti esclusivamente dai ruoli della docenza universitaria, la cui qualificazione scientifica rispetti i criteri stabiliti dal punto 2 e/o dalla lettera b del medesimo punto 2 della suddetta delibera ANVUR n. 132 del 13/09/16. Anche in tal caso, la verifica della adeguatezza della qualificazione scientifica del professore è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componente della Commissione giudicatrice.

6. Per i professori provenienti da Università straniere dei paesi OCSE il Consiglio di Dipartimento attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore ordinario e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale, secondo le vigenti tabelle di raccordo del CUN.

7. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010.

8. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non hanno effetto sulla funzione di componente della Commissione.

9. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

10. La commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.

11. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, dandone preventiva comunicazione al responsabile del procedimento.

Art.5

Candidati ammissibili alla selezione

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;*
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, ovvero fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;*

- c) *professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;*
- d) *studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.*

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art.6

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alle procedure comparative di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, redatte in carta libera, e i relativi allegati, specificati nel comma 3 del presente articolo, dovranno essere trasmesse al Rettore, in plico chiuso, mediante consegna a mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel bando di selezione.

3. Alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva il candidato deve allegare la seguente documentazione:

- a) *la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;*
- b) *il "curriculum" della propria attività scientifica e didattica, che deve, peraltro, contenere tutte le informazioni necessarie a comprovare i titoli di cui è in possesso;*
- c) *le pubblicazioni e i lavori che intende sottoporre ai fini della valutazione comparativa, nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione;*
- d) *il certificato di servizio, nel caso in cui, a decorrere alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia già in servizio di ruolo in altra istituzione universitaria nella fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione;*
- e) *l'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.*

4. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Art.7

Modalità di svolgimento delle procedure

1. *La commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato maggiormente qualificato, o i candidati maggiormente qualificati, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.*
2. *La selezione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione, tenuto conto di quanto stabilito dal bando, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. m).*
3. *Per i candidati che devono sostenere la prova didattica, la commissione, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, individua tre argomenti inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando. Il candidato sceglie l'argomento della prova, consistente in una lezione, che si dovrà svolgere in seduta pubblica.*

Art. 8

Termini del procedimento

1. *Le commissioni concludono i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del Rettore.*
2. *Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente con le modalità previste dal precedente art. 4.*
3. *Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando alla stessa un termine per provvedere alle eventuali modifiche.*
4. *Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.*
5. *Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di Ateneo.*

Art. 9

Chiamata del candidato selezionato

1. *All'esito della procedura di cui agli articoli precedenti, il consiglio di Dipartimento propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.*
2. *Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura.*

Titolo 3

Chiamata mediante procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, detta legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art.10

Modalità di svolgimento della procedura

- 1. Nei casi previsti dall'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010 alla procedura possono partecipare tutti i candidati in organico presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nel settore bandito, di cui all'art. 16 della medesima legge n. 240/2010, dopo l'approvazione della proposta di copertura di cui al precedente art. 2 comma 3 lett. b da parte del consiglio di amministrazione.*
- 2. La commissione è nominata secondo le disposizioni contenute all'art. 4 del presente Regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dai precedenti artt. 6 e 7.*
- 3. Deve essere assicurata l'assenza di conflitti di interesse diretti o potenziali tra i componenti della commissione e il candidato.*
- 4. Nella valutazione la commissione dovrà attenersi ai criteri generali individuati tenuto conto del dm n. 344/2001, definiti alla lettera m) del comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento.*

Art. 11

Chiamata del candidato

- 1. All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato indicato dalla commissione. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia*
- 2. Nel caso in cui nel termine di due mesi il Dipartimento non adotti alcuna delibera non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura.*

Titolo 4

Disciplina transitoria e finale

Art. 12

Norme transitorie

1. Con riferimento alla chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al titolo 2 art. 3, rubricato "chiamate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240", la idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata alla abilitazione scientifica nazionale, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Fino al 31 dicembre dell'anno 2019, le procedure di cui al titolo 3 del presente Regolamento possono essere utilizzate per le chiamate nel ruolo di professori di prima e di seconda fascia in organico in Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

Art. 13

Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, pubblicato con affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ne è data diffusione per via telematica;

2. Il regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di affissione all'Albo.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 16, 18, 24 e 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in quanto compatibili, alle altre disposizioni legislative e a quelle statutarie regolamentari vigenti in materia.

- La presente deliberazione è letta ed approvata seduta stante.

P.N.4) all'O.d.G.: CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE – TRIENNIO 2016-2018.

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la presente relazione:

L'esigua disponibilità delle risorse per il personale docente e p.t.a. conseguente alle cessazioni di tali categorie, impone un utilizzo virtuoso di tali

risorse, indirizzato a oggettive situazioni di sofferenza didattica e scientifica dei settori scientifico disciplinari presenti nell'offerta formativa di Ateneo.

Inoltre la complessa "macchina" di valutazioni ministeriali e dell'ANVUR sia per la ricerca che per la didattica impone, altresì, l'utilizzo di tali valutazioni per la ripartizione delle risorse di Ateneo tra i Dipartimenti.

Infine, anche la prossima visita delle Commissioni di Esperti della Valutazione, prevista nel primo semestre del 2019, deve opportunamente orientare la citata ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti.

La redazione del documento "criteri per la programmazione del personale docente – triennio 2016-2018" allegato alla presente istruzione di pratica dove gli indicatori sono di fatto quelli elencati nell'allegato E del D.M. 987 del 12.12.2016, tiene conto di tutte le esigenze sopra esposte in maniera rigorosa e funzionale alle esigenze dell'Ateneo.

Si evidenzia che il punto all'o.d.g. è coerente con quanto previsto nel piano strategico e nel piano triennale nell'obiettivo O.P.1, Azioni A.P.1.1-A.P.1.3, Indicatore ON

Tutto ciò premesso, il Senato è chiamato a volersi esprimere in merito all'approvazione del documento "Criteri per la programmazione del personale docente – Triennio 2016-2018" (all. C).

- Il **Presidente** informa il Senato che è pervenuta alla sua attenzione la deliberazione assunta dal Consiglio del D.I.S.A.Q., che ha proposto delle modifiche ai criteri per l'assegnazione del budget per i Dipartimenti, così come individuati nel documento allegato alla presente relazione. Egli non condivide l'impostazione che emerge dalla proposta del DISAQ che prende in considerazione i Dipartimenti, e non i corsi di studio, come struttura di riferimento per l'applicazione degli indicatori. Egli chiarisce che il meccanismo dell'accreditamento è riferito ai corsi di studio e, che i criteri in

argomento sono “ex post e dinamici” e che, ad offerta formativa stabilizzata per i prossimi tre anni, questi saranno i corsi di studio dell’Ateneo e che l’offerta formativa dell’Ateneo non avrà ulteriori razionalizzazioni. Il Presidente precisa, inoltre, che per tutti i corsi di studio il requisito di sostenibilità è soddisfatto e che tale sostenibilità sarà sempre garantita, se viene a mancare un requisito quantitativo di docenza, attraverso l’assunzione di un ricercatore di tipo a) e, se qualitativo, con l’assunzione di un professore associato. Inoltre, aggiunge, che è stato proposto un meccanismo compensativo per cui se la numerosità di un corso di studio è inferiore al 50 % della numerosità massima prevista dalla vigente normativa, e se l’assenza di studenti non viene compensata da analoga entrata finanziaria mediante progetti di ricerca, il corso viene reso sempre sostenibile ma non potenziato; in tale ottica, conclude il Presidente, la proposta c), avanzata dal D.I.S.A.Q., si basa su una interpretazione errata atteso che la sostenibilità viene garantita a tutti i corsi di studio. Altro punto fondamentale è il ruolo dei ricercatori, che non sono comunque esonerati dallo svolgimento dell’attività didattica e il D.P.R. 382/80 disciplina tali attività; pertanto, non è condivisibile la richiesta contenuta nella delibera del DISAQ di escludere i ricercatori a tempo indeterminato dal calcolo dei parametri sulla “Sostenibilità di Struttura” e di “Didattica”. Pertanto, ribadisce che non è possibile discostarsi dagli indicatori di cui all’allegato E del D.M. 987/2016, dove si considerano tutte le categorie della docenza, compresa quella dei ricercatori.

- **Il Prof. Porzio** chiede al Consesso se in caso di rinuncia da parte di un ricercatore a svolgere attività didattica per un numero di crediti in eccesso a tre, previsti dalla legge, l’indicatore migliora o meno.
- **Il Presidente**, in risposta a quanto innanzi, precisa che gli indicatori rimangono invariati indipendentemente dai carichi didattici dei ricercatori. Egli rappresenta che le linee guida in argomento sono un monito ai

Dipartimenti per produrre delibere contenenti tutte le informazioni necessarie per le valutazioni ministeriali.

- **Il Prof. Marselli** riferisce che su questo documento sui criteri si è generata confusione e chiede se lo stesso debba considerarsi come supporto alle decisioni del Rettore ovvero come meccanismo automatico di distribuzione delle risorse.
- **Il Presidente** informa che è possibile avanzare delle osservazioni sul punto e che le linee guida non sono cogenti ma sono delle informazioni che il Rettore divulga agli organi collegiali su come redigerà il documento di programmazione.
- Prende la parola il **dott. Paolo Mazzocchi**, rappresentante dei ricercatori universitari, che allega agli atti la dichiarazione che segue: *“in riferimento a quanto già rappresentato dai professori F. Calza e C. Porzio e facendo seguito a quanto già discusso nel Consiglio di Dipartimento - DISAQ - del 21 aprile 2017, al fine di invitare i Senatori presenti a riflettere sull’opportunità di riconsiderare nel calcolo dei parametri citati nel documento di cui al punto 4 dell’ O. del G. “Criteri per la programmazione del personale docente triennio 2016-2018” l’inclusione della didattica erogata dai Ricercatori a tempo indeterminato “ruolo ad esaurimento” (RTI) congiuntamente a quella dei professori di I e II fascia, noto (1) che i compiti didattici obbligatori dei RTI sono del tutto differenti da quelli dei “nuovi” ricercatori a tempo determinato L. 240/10 e (2) quanto disposto, tra l’altro, dalla sentenza del TAR della Lombardia numero 644/2015”*.
- **Il Presidente**, in risposta a quanto innanzi, ribadisce, in primis, che non è possibile modificare l’indicatore contenuto nell’allegato E e che, inoltre, con riferimento all’attività didattica dei ricercatori, il D.P.R. 382/80 non prevede alcun obbligo a carico dei ricercatori ma solo la facoltà di svolgere attività didattica esercitativa e tanto è stato riportato nelle linee guida.

- Il **Prof. Porzio** chiede al Consesso se i criteri di cui al D.M. 987/2016 sono obbligatori per la ripartizione del budget.
- Il **Presidente** riferisce che i criteri sono facoltativi.
- Il **Prof. Porzio** auspica che i criteri per la programmazione del personale 2019-2021 vengano predisposti con maggiore anticipo al fine di una più puntuale valutazione e, con riferimento all'attività didattica dei ricercatori, si dice favorevole a quanto riportato nel documento in esame e si augura che il tema della valutazione dell'impegno didattico dei ricercatori e i criteri per l'attribuzione del budget ai Dipartimenti vengano riconsiderati, nella prossima programmazione, con maggiore attenzione e spirito critico .
- Il **Prof. Garofalo** riferisce di aver ricevuto molte osservazioni sul criterio scientifico delle strutture ed aggiunge che la eccessiva numerosità dei corsi è penalizzante e che una riduzione del numero degli iscritti possa essere funzionale al miglioramento degli indicatori ministeriali.
- Il **prof. Calza** riferisce che in questo momento la priorità è data dall'accreditamento.
- Il **Presidente** riferisce che la riduzione delle repliche non migliora gli indicatori e che i futuri criteri non si discosteranno molto dagli attuali.

delibera n. 3/27.04.2017

Il Senato Accademico,

- udita la relazione del Presidente sul punto iscritto al nr. 4) dell'O.d.G. avente ad oggetto: CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE – TRIENNIO 2016-2018;
- visto la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

- visto il Decreto Ministeriale n. 987 del 12.12.2016 e relativi allegati;
- visto il documento di Politica e Programmazione di Ateneo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 10.02.2017;
- visto il documento di valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR 2011-2014);
- esaminato il documento contenente i “Criteri per la programmazione del personale docente – Triennio 2016-2018”;
- con voto consultivo favorevole espresso sul punto da parte del Pro-Rettore, Vicario, prof. Alvino, dal Direttore Generale, dott. Mauro Rocco e dal Presidente della Scuola di Economia e di Giurisprudenza, prof. Francesco Calza;
- con voto unanime,

d e l i b e r a

- di esprimere il proprio parere favorevole in merito al documento relativo ai “Criteri per la programmazione del personale docente – Triennio 2016-2018”, nei termini di cui all’allegato C).
- La presente deliberazione è letta ed approvata seduta stante.

OMISSIS

P.N.5) all'O.d.G.: **PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE.**

Il Presidente sottopone all'esame del Senato la presente relazione redatta a cura della Ripartizione Risorse Umane – Ufficio Personale Docente e Ricercatore:

Si ricorda a questo Consesso che la nota MIUR del 27.02.17 (All. D) ha fornito le opportune indicazioni relativamente all'applicazione delle disposizioni della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) e del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (C.d. "Milleproroghe") che hanno un impatto diretto sul personale e sulle regole di reclutamento dell'anno 2017.

In particolare, la suddetta nota espone il Quadro normativo 2017, partendo dal Turn over 2017, dalle Disposizioni specifiche su Professori I fascia e Ricercatori tipologia b), alla Mobilità Province e Croce Rossa e alle altre importanti novità sul fronte degli strumenti di semplificazione amministrativa, di supporto e incentivazione del personale previste dalla legge di bilancio 2017.

La nota prosegue con il paragrafo relativo alle “Assunzioni del personale: Programmazione e verifiche anno 2016” e, in particolare, alle verifiche previste dalla legge 240/10:

a) la necessità di attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei Punti Organico impiegati per il reclutamento dei Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della Legge 240/10. Con riferimento all'anno 2017, si prenderà in considerazione il triennio 2014 — 2016 (1/1/2014

— 31/12/2016). Si precisa che non concorrono a determinare il valore della suddetta percentuale i Punti Organico attribuiti dal Ministero a titolo di cofinanziamento incentivante sulle chiamate dirette;

b) la necessità di attenersi al rispetto della destinazione di non più del 50% dei Punti Organico utilizzati per il reclutamento dei Professori ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della Legge 240/10 per la chiamata di soggetti interni abilitati. Si ricorda che rispetto a tale disposizione il monitoraggio del Ministero è annuale ma la verifica sarà fatta al 31/12/2017. Al riguardo si segnala che in fase di conversione del decreto legge 244/2016 è stata prevista la possibilità di

utilizzare la procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 6 fino al 31/12/2019;

c) la verifica di cui all'articolo 4, comma 2 lettere c e c-bis della legge 240/10; in linea con quanto già indicato dalla nota 1555 del 10/2/15, tale conteggio sarà finalizzato a verificare che nel periodo 2014 — 2016 (1/1/14 — 31/12/16) il numero di ricercatori di tipo b) reclutati sia almeno pari al 65% del numero di professori di I fascia reclutati. Tale percentuale è fissata al 50% in caso di assenza di assunzioni di professori di I fascia nell'anno 2014.

Al fine di procedere alle verifiche al 31/12/16 relative alle assunzioni avvenute nel corso dell'anno e alla determinazione dei tre indici di Spesa (personale, indebitamento, sostenibilità economico finanziaria), nell'ambito della procedura PROPER, si invita a:

a) procedere entro il 20 marzo p.v., in caso di disponibilità residua di Punti Organico, alla conferma o alla rimodulazione delle programmazioni effettuate per gli anni 2014 e 2015;

b) inserire entro 10 aprile p.v., nell'apposita sezione "Monitoraggio — Indicatori 2016", le informazioni necessarie per il calcolo dei valori della Spesa di personale, Spesa di Indebitamento, Indicatore di sostenibilità economico-finanziaria; si sottolinea in particolare la rilevanza delle informazioni relative al fondo accessorio 2016, alla contribuzione studentesca e all'indebitamento di cui agli allegati "tasse 2016" e "indebitamento 2016" disponibili all'interno della procedura "omogenea redazione conti consuntivi" nella sezione selezione anni. Resta fermo quanto comunicato con nota 3096 dell'11 marzo 2015 per quanto riguarda le informazioni relative a finanziamenti esterni destinati al finanziamento di spese di personale (Convenzioni);

c) procedere entro il 20 marzo p.v. alla programmazione dei Punti Organico assegnati per l'anno 2016 utilizzabili fino al 31/12/2017;

d) procedere entro il 31 maggio p.v. alla verifica delle assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2016. Si precisa che la scrivente Direzione, nell'ambito di tale verifica, sta ultimando e renderà a breve noto il cofinanziamento in termini di Punti Organico riferito alla mobilità dei docenti e alle chiamate dirette di cui all'art. 5 del D.M. 335/2015 e alla mobilità dei docenti del D.M. 552/2016 11.

Le verifiche sopra richiamate sono state effettuate nei tempi indicati dalla nota; entro la fine del mese di maggio sono previste le relative imputazioni di punti organico relative alle assunzioni effettuate al 31.12.16.

Nella programmazione dei punti organico di cui al documento Programmazione Triennale 2016-18, approvati dagli OO.GG. ed in particolare all'avvio della programmazione del triennio era stata prevista l'attivazione di:

- max n. 10 procedure per il reclutamento di professori di prima fascia (di cui almeno 2, con procedura ex art. 18, c.1, e le rimanenti con procedura ex art. 24);
- max n. 7 procedure di II fascia (di cui almeno 4 con procedure ex art. 18, c.1, L. 240/10 e le rimanenti ex art. 24).

Per quanto sopra, si ricorda che il D.M. n. 619 del 5.08.16 assegnò all'Ateneo risorse in termini di p.o., da utilizzarsi entro il 31.12.17, pari a 5,72 p.o.

Di queste risorse, punti organico per un totale di 2,10 p.o. sono già stati utilizzati nell'anno 2016, e segnatamente:

- 0,70 p.o. per un posto di professore II fascia s.s.d. SECS-P/07;
- 0,30 p.o. per un posto di professore di I fascia s.s.d. SECS-S/03;

- 0,20 p.o. per un posto di professore associato ex art. 24, c. 6, s.s.d. SECS-S/03;
- 0,90 p.o. per 3 posti di categoria C – PTA, la cui procedura è in corso.

La disponibilità residua in termini di risorse è, pertanto, pari a 3,44 p.o., calcolati al netto dei p.o. già utilizzati (2,10 p.o.) e dei p.o. congelati per la mobilità del personale delle Province e della Croce Rossa (0,18 p.o.), così suddivisi, per un totale di 3,30 p.o.:

- 2 p.o. – 2 posti I fascia ex art. 18 L. 240/10;
- 0,90 p.o. per n. 3 posti I fascia ex art. 24;
- 0,40 p.o.n. 2 posti di categoria B – PTA.

Il residuo, stimato in 0,14 p.o., unitamente alla disponibilità del 50% delle risorse provenienti dal turn over 2017 (pari a p.o. 1,80) per un totale di p.o. 1,94.

Risultano essere state adottate le seguenti delibere di Consiglio di Dipartimento concernenti la programmazione delle risorse per l'attivazione di procedure per il reclutamento di professori ordinari, che si allegano alla presente relazione:

- Dipartimento DISMEB - – estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 26.04.17 (All. D1);
- Dipartimento DISAE – estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 20.04.17 (All. D2);
- Dipartimento DISAQ - estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 11.04.17 (All. D3);

- Dipartimento DISEG - estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 15.04.14 (si segnala un eventuale errore materiale nell'indicazione dell'annualità di riferimento della quale si chiederanno approfondimenti) (All. D4);
- Dipartimento di Giurisprudenza - estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 12.04.17 (All. D5);

E', altresì, pervenuto il verbale del Consiglio della Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza, del 21.04.17, con il quale il Consesso ha espresso parere positivo alla programmazione delle risorse dei professori di I fascia, così come deliberate nelle rispettive sedute dei Consigli di Dipartimento sopra citati (All. D6).

- Dipartimento DIST - estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 20.04.17 (All. D7).

Non può non rilevarsi che ad un primo esame delle citate deliberazioni appare che solo i verbali del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici e del Dipartimento di Scienze e Tecnologie hanno fatto proprie le indicazioni condivise con i Direttori di Dipartimento in merito alla motivazione delle richieste di avvio delle procedure di reclutamento de quibus in relazione all'organico, al numero dei CFU presenti nell'offerta formativa, allo sviluppo delle linee di ricerca dei settori in programmazione e alla relativa produttività scientifica, di cui alla VQR 2011-2014.

Si evidenzia che il punto all'o.d.g. è coerente con quanto previsto nel piano strategico e nel piano triennale nell'obiettivo O.P.1, Azione A.P.1.2 - A.P.1.4, Indicatore ON; nell'obiettivo O.R.1, Azione A.R.1.1, Indicatore I.R.1.2

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede al Senato Accademico di esprimersi in merito.

- **Il Presidente** rappresenta al Consesso che il D.M. n. 619 del 5.08.16 ha assegnato all'Ateneo 5,72 p.o., da utilizzarsi entro il 31.12.17 e, di queste risorse, sono già stati utilizzati, per l'anno 2016, nel rispetto della vigente normativa, 2,10 p.o, di cui 0,70 p.o. per un posto di professore II fascia - s.s.d. SECS-P/07 -; 0,30 p.o. per un posto di professore di I fascia - s.s.d. SECS-S/03 -; 0,20 p.o. per un posto di professore associato, ex art. 24, comma 6, s.s.d. SECS-S/03; 0,90 p.o. per 3 posti di categoria C – p.t.a., la cui procedura risulta attualmente in corso.
- **Il Presidente** aggiunge che la disponibilità residua, in termini di risorse, è, allo stato, pari a 3,44 p.o., calcolati al netto dei predetti p.o. già utilizzati (2,10 p.o.) e dei p.o. congelati per la mobilità del personale delle Province e della Croce Rossa (0,18 p.o.). I punti organico disponibili, pari a 3,44, vengono così suddivisi : 2 p.o. – 2 posti I fascia ex art. 18 L. 240/10; 0,90 p.o. per n. 3 posti I fascia di cui 2 ex art. 24, comma 6 ed 1 ex art. 29, comma 4; 0,40 p.o.n. 2 posti di categoria B – p.t.a., per un totale di 3,30 ed un residuo stimato in 0,14 p.o.. Al residuo di 0,14 p.o. va, infine, sommata la disponibilità del 50% delle risorse provenienti dal turn over 2017, pari a p.o. 1,80, per un totale di 1,94 p.o., da utilizzarsi ai fini della programmazione triennale.
- **Il Presidente** fa rilevare, inoltre, che il M.I.U.R. – con nota del 27/02/2017 (all. D8) – ha reso noto che, nelle more delle verifiche relative agli indici di bilancio di Ateneo ed in attesa della emanazione del D.M. di attribuzione dei punti organico per l'anno 2017, è consentito, all'Università Parthenope, di procedere all'utilizzo, nel limite del 50%, dei punti organico derivanti dalle cessazioni di personale anno 2016, come previsto dalla Legge di Bilancio

dell'anno 2017 (Legge n. 232/2016), che ha incrementato il limite minimo di punti organico attribuibili a ciascun Ateneo dal 30% al 50%, incrementando, di fatto, la capacità assunzionale immediata di ogni singolo Ateneo, fermi restando i calcoli dell'algoritmo, così come predisposto dal M.i.U.R. per le assegnazioni di risorse definitive di P.O.; ne consegue che l'Università Parthenope può disporre di 2,20 punti organico, su un complessivo di 4,40 p.o., derivante dalle cessazioni avvenute entro il 31/12/2016.

- **Il Presidente** rammenta, inoltre, che nel documento di Programmazione Triennale 2016/18 – già approvato, tra l'altro, dagli Organi di Governo – è stata prevista l'attivazione di dieci procedure per il reclutamento di professori di prima fascia e, in particolare: due professori di prima fascia da reclutarsi mediante attivazione della procedura ex art.18 l. 240/10 e otto professori di prima fascia mediante attivazione della procedura ex art. 24 l. 240/10; precisa, altresì, che, a tal fine, sono pervenute le deliberazioni di tutti i Dipartimenti dell'Ateneo. Tuttavia, egli aggiunge che solo tre delle anzidette deliberazioni risultano conformi ai parametri e alle linee guida dettate da parte degli Organi di Governo di Ateneo, come previamente concordato negli incontri con i Direttori di Dipartimento su tale argomento. Le deliberazioni che rispondono a tali criteri sono quelle assunte dai Consigli del D.I.S.A.E., del D.I.S.T. e, da ultimo, del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere, mentre le altre, non rispondono pienamente ai parametri e alle linee guida innanzi richiamate.
- Alla luce di quanto innanzi, **il Presidente** chiede al Consesso di esprimere parere in merito alla copertura, mediante procedure di valutazione comparativa, dei seguenti posti di professori di prima fascia, rientranti nell'ambito programmazione triennale 2016/2018:
 - ex art. 18, comma 1, S.S.D. SECS-P07 “Economia Aziendale” – D.I.S.A.E.;

- ex art. 18, comma 1, S.S.D. SECS-P11 “Economia degli Intermediari Finanziari” – D.I.S.A.Q.;
 - art. 29, comma 4, S.S.D. BIO-10 “Biochimica” – D.I.S.M.E.B.;
 - ex art. 24, comma 6, S.S.D. SECS-P02 “Politica Economia” – D.I.S.E.G.;
 - ex art. 24, comma 6, S.S.D. IUS-15 “Diritto Processuale Civile” – Dipartimento di Giurisprudenza;
 - ex art. 24, comma 6, S.S.D. ICAR-06 “Topografia e Cartografia” del D.I.S.T. a valere quale anticipazione del 50% dei p.o. della assegnazione dell’anno 2017, come da nota MIUR del 27/02/2017.
- **Il Presidente** precisa, inoltre, che, con l’adeguamento delle delibere dei Dipartimenti ai parametri e alle linee guida innanzi richiamate, verranno emanati specifici DD.RR d’urgenza, da sottoporsi alla ratifica degli Organi di Governo di Ateneo.
- **Il Presidente** riferisce ancora che, con riferimento alla chiamata ex art. 29, comma 4, richiesta dal D.I.S.M.E.B., il ricorso a tale procedura è stato già approvato con precedente deliberazione assunta dal C.d.A nella seduta del 3/11/2015; tale procedura è indirizzata solo ai docenti in possesso di idoneità nelle procedure di valutazione comparativa, ex Legge 3/07/1998, n. 210 (sistema Pre-Gelmini), i quali, come noto, possono essere comunque destinatari di chiamata ai sensi della Legge 3/07/1998 n. 2010, fino al termine del periodo di durata dell’idoneità stessa. Egli precisa che la durata dell’idoneità è stata estesa, ai sensi dell’art. 4, comma 5 quinquies del D.L. 30/12/2016, n. 244, di ulteriori due anni rispetto al termine precedentemente fissato dall’art. 6, comma 6bis, del D.L. n. 150/2013, convertito nella Legge n. 15/2014.
- Inoltre, fa rilevare che al fine di meglio precisare il ricorso alla procedura innanzi richiamata occorrerà fare riferimento alla Legge n. 240/2010 che, come noto, ha previsto un nuovo sistema di progressione di carriera per

l'inquadramento nella posizione di professore di prima o seconda fascia, con l'introduzione di una specifica procedura che si articola in due momenti distinti: il conseguimento dell'abilitazione valida per un periodo limitato ed efficace rispetto a qualsiasi Università Italiana (cfr art. 16), cui segue la fase della scelta, mediante chiamata dell'abilitato da parte della singola Università. Il conseguimento dell'abilitazione, così come stabilito espressamente dalla citata Legge, non dà alcun diritto al reclutamento in ruolo o alla cd. "*Promozione*" al di fuori delle procedure previste dagli artt. 18 e 24, commi 5, e 6. Pertanto, egli precisa che la prima delle procedure è aperta alla partecipazione degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore messo a concorso; invece, la seconda è riservata ai docenti che, oltre ad essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, siano anche interni ovvero, in servizio presso l'Università che procede alla loro chiamata.

- **Il Presidente** prosegue ancora riferendo che la normativa innanzi richiamata prevede, altresì, in una prima fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo regime delle chiamate dei docenti universitari, che l'idoneo nelle procedure di cui alla Legge n. 210/1998 possa essere chiamato da altra Università, essendo pienamente valida la qualità dell'idoneo finalizzata al conseguimento della progressione di carriera (ricercatore/associato-associato/ordinario). L'art. 29, commi 4 e 8, l. 240/10 prevede – così come più volte chiarito dal M.I.U.R. anche con nota del 17/05/2015, inviata ad alcune Università richiedenti parere sulla fattispecie, - che le procedure valutative di cui all'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 sono inibite a coloro i quali non sono in possesso di abilitazione scientifica nazionale e, pertanto, le Università possono procedere, quindi, alla chiamata di soggetti in possesso di idoneità ma non di abilitazione, esclusivamente ai sensi dell'art. 29, comma 4, della Legge n. 240/2010 utilizzando, all'uopo risorse proprie. Prosegue

ancora **il Presidente**, i predetti soggetti, in possesso dell'idoneità e non dell'abilitazione, potranno partecipare alle procedure di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010, cd. "*Procedure aperte*", se previste dalla programmazione di Ateneo e se presenti le corrispondenti disponibilità di punti organico.

- **Il Presidente** riferisce che la scelta fra le procedure di reclutamento è stata rimessa alla più ampia discrezionalità degli Atenei che operano avuto particolare riguardo ai livelli qualitativi della produzione scientifica interna, ai programmi di espansione delle attività di ricerca e di didattica ed alle risorse economiche disponibili per il reclutamento di docenti dall'esterno. Nell'ambito di detta discrezionalità, infatti, si pongono di norma le deliberazioni assunte dagli Organi Dipartimentali che passano, poi, al vaglio degli OO. di GG. di Ateneo e, nel caso specifico, riguardano la programmazione triennale di Ateneo quelle assunte dal D.I.S.M.E.B. in relazione all'applicazione del succitato art. 29, commi 4 e 8, della Legge n. 240.
- Infine, **il Presidente** sottolinea come la disciplina di cui innanzi sia stata richiamata nei due Regolamenti di Ateneo in materia e, in particolar modo, in quello emanato giusto D.R. n. 414/2014 e, nei relativi contenuti generali, in quello più recente emanato giusto D.R. n. 761/2016.
- Il **dott. Paolo Mazzocchi**, rappresentante dei ricercatori universitari in seno al Senato Accademico, preannunzia la sua astensione dal voto sul punto in argomento.

delibera n. 4/27.04.2017

Il Senato Accademico,

- vista la relazione redatta a cura della Ripartizione Risorse Umane – Ufficio Personale Docente e Ricercatore sul punto iscritto al nr. 5) dell’O.d.G. avente ad oggetto: PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE;
- tenuto conto della nota MIUR del 27.02.17;
- vista la Legge n. 240/2010 ed in particolare gli artt. 16, 18, 24, comma 6 e 29 commi 4 e e 8;
- visti i Regolamenti di Ateneo in materia di chiamate di professori di I e II fascia di cui ai D.R. n. 414/2014 e D.R. n. 761/2016;
- visto il documento denominato “proposta di programmazione 2016-2018 del Personale docente ricercatore e Tecnico- amministrativo dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”;
- visto il D.M. n. 619 del 5.08.16;
- vista la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) con la quale è stato incrementato il limite minimo di punti organico attribuibili a ciascun Ateneo dal 30% al 50%;
- considerato che il M.i.U.R. giusta propria nota del 27/02/2017 (all. D8), ha reso noto che, nelle more delle verifiche relative agli indici di bilancio di Ateneo da parte dello stesso e in attesa della emanazione del D.M. di attribuzione dei punti organico per l’anno 2017, è consentito, all’Università Parthenope, di procedere all’utilizzo nel limite del 50% dei punti organico derivanti dalle cessazioni di personale anno 2016;
- considerato che l’Università Parthenope dispone 2,20 Punti organico su un totale di 4,40 p.o. derivante dalle cessazioni avvenute entro il 31/12/2016;
- considerato che nel documento di Programmazione Triennale 2016/18 – già approvato, tra l’altro, dagli Organi di Governo nelle loro rispettive precedenti adunanze – è stata prevista tra le altre l’attivazione di dieci procedure ai fini del reclutamento di professori di prima fascia di cui: due da reclutarsi

- mediante attivazione della procedura ex art.18 e otto mediante attivazione della procedura ex art. 24 Legge n. 240/2010;
- viste le rispettive delibere dei Consigli di Dipartimento interessati;
 - visto il Piano Strategico di Ateneo 2016-2022;
 - visto il Piano Integrato Performance, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 2017-2019;
 - con voto consultivo favorevole espresso sul punto da parte del Pro-Rettore, Vicario, prof. Alvino, dal Direttore Generale, dott. Mauro Rocco e dal Presidente della Scuola di Economia e di Giurisprudenza, prof. Francesco Calza;
 - con l’astensione del dott. Mazzocchi,

d e l i b e r a

- **a)** di esprimere parere favorevole in merito all’emanazione dei bandi di valutazione comparativa per i seguenti quattro posti di professori di prima fascia da far gravare sulla programmazione triennale 2016/2018 per un impegno complessivo pari a P.O. 2,6:
 - ex art. 18, comma 1, S.S.D. SECS-P07 “Economia Aziendale” – D.I.S.A.E.;
 - ex art. 18, comma 1, S.S.D. SECS-P11 “Economia degli Intermediari Finanziari” – D.I.S.A.Q.;
 - ex art. 24 comma 6, S.S.D. SECS-P02 “Politica Economia” – D.I.S.E.G.;
 - ex art. 24 comma 6, S.S.D. IUS-15 “Diritto Processuale Civile” – Dipartimento di Giurisprudenza;
- **b)** di esprimere parere favorevole in ordine alla nomina del prof. Mariorosario MASULLO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 commi 4 e 8

della Legge n. 240/2010, così come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere con impegno di 0,3 P.O.

- Gli impegni in termini di P.O. (2,9) saranno fatti gravare interamente sui residui assegnati dal M.i.U.R. per l'anno 2016;
- **c)** di esprimere parere favorevole in ordine all'autorizzazione di una procedura ex art. 24, comma 6, S.S.D. ICAR-06 "Topografia e Cartografia" del D.I.S.T., con impegno pari a 0,3 P.O. a valere sulla anticipazione del 50% dei P.O. assegnazione 2017 (2,20 P.O. derivanti da cessazioni al 31/12/2016) in aderenza a quanto stabilito dal MiUR nella sopra richiamata nota del 27/02/2017;
- **d)** di invitare i Dipartimenti che non hanno ancora adempiuto, a fornire tutte le informazioni necessarie in tal senso da riportarsi nelle deliberazioni di proposta di copertura di posti di ruolo di I e II fascia e, nello specifico, secondo i parametri e le linee guida prestabilite da parte degli Organi di Governo di Ateneo che risultano essere: a) l'organico del settore in programmazione; b) il numero di C.F.U. presenti nella Off, c) la coerenza con il piano della ricerca del dipartimento in relazione all'area disciplinare ed allo sviluppo delle linee di ricerca previste nell'ambito della SUA-RD, d) la produttività scientifica del settore con riferimento alla V.Q.R.
- A seguito di tutto ciò, si procederà con specifici DD.RR emanati d'urgenza.
- La presente deliberazione è letta ed approvata seduta stante.

OMISSIS

P.N.6) all'O.d.G.: **REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NON A TEMPO PIENO (TEMPO PARZIALE) DEGLI STUDENTI AI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ "PARTHENOPE".**

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la relazione redatta a cura della Ripartizione Studenti - Ufficio Segreteria Studenti.

Come è noto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, recante disposizioni normative concernenti l'autonomia didattica degli atenei, all'art. 11, comma 7, lett. i), consente alle università di adottare regolamenti didattici di ateneo che, nel rispetto degli statuti, disciplinino gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, anche con riferimento "all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno".

L'articolo 34 del vigente Regolamento didattico di Ateneo, emanato con DR n.17 del 15.1.2014, recepisce la citata disposizione normativa, ne detta i principi e prevede l'emanazione di specifici regolamenti in materia. A tale ultimo riguardo si intende pertanto sottoporre all'esame del consesso la proposta di "Regolamento per l'iscrizione non a tempo pieno (tempo parziale) degli studenti ai corsi di studio dell'Università degli studi di Napoli Parthenope" al fine di fornire un'unica cornice all'interno della quale le strutture didattiche potranno eventualmente regolare specifici aspetti.

Si sottolinea che l'allegato schema di regolamento (all. E) è incentrato sul numero di CFU acquisibili (artt. 4 e 5) in un determinato anno del biennio non a tempo pieno; viene infatti inserito un range annuale compreso fra un minimo di 26 CFU ed un massimo di 34 CFU del totale dei crediti stabiliti dal Regolamento didattico del Corso di Studio per un anno a tempo pieno. Viene poi demandata in via residuale e derogatoria alle strutture didattiche la possibilità di stabilire per ogni anno del biennio non a tempo pieno l'eventuale indicazione dei rispettivi esami (insegnamenti) conseguibili. In tale caso lo studente non potrà anticipare esami previsti nel secondo anno del successivo biennio.

Tale ultima previsione (art. 5, comma 1) ha evidentemente carattere residuale rispetto all'impianto proposto e incentrato prioritariamente sui CFU conseguibili nell'ambito di quelli previsti nell'a.a. a tempo pieno. Inoltre l'applicazione di tale possibilità andrà valutata in ordine ad una sua effettiva rispondenza ad esigenze di natura didattica tenuto conto della sostenibilità applicativa, con riferimento anche alla tempistica di aggiornamento dei software gestionale in uso.

Pertanto lo studente non a tempo pieno potrà sostenere - qualora la struttura didattica non detti le ultime citate regole (art. 5, comma 1) - le prove d'esame previste al corrispondente anno accademico in regime a tempo pieno con i soli limiti numerici dei CFU conseguibili in ogni anno del biennio (24 – 36 CFU).

L'adozione dello stato di studente non a tempo pieno viene poi ammessa (art. 2):

- a. in favore degli studenti che si immatricolano o si iscrivono a Corsi di studio di I livello , di II livello e corsi di studio magistrali a ciclo unico;
- b. in favore degli studenti in corso.

Al contrario, l'adozione dello stato di studente non a tempo pieno non potrà essere ammessa in favore degli studenti che si immatricolano o si iscrivono a Corsi di studio di I e di II livello e corsi di studio magistrali a ciclo unico con programmazione nazionale degli accessi. Tale previsione è stata inserita in via programmatica e non ha immediato impatto.

All'articolo 3 viene poi prevista l'iscrizione automatica in regime non a tempo pieno qualora lo studente non presenti domanda di passaggio al tempo pieno.

Lo studente che non consegua il titolo accademico entro l'ultima sessione prevista dell'ultimo anno del periodo in regime non a tempo pieno (art. 4) perderà

il proprio status di studente non a tempo pieno e dovrà iscriversi in qualità di fuori corso (a tempo pieno).

Lo studente non a tempo pieno ritorna nello stato di studente a tempo pieno ripetente qualora alla fine dei due anni (biennio) non abbia acquisito il numero di crediti minimo eventualmente stabilito dal Consiglio di Corso di Studi per l'accesso all'anno accademico successivo.

Infine all'art. 6 viene previsto che per l'immatricolazione/iscrizione al Corso di Studio in regime non a tempo pieno lo studente è tenuto a pagare per intero il bollo virtuale, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il contributo per i corsi a carattere scientifico se previsto, e la metà della contribuzione universitaria prevista.

Lo studente iscritto non a tempo pieno potrà comunque beneficiare della graduazione della contribuzione universitaria sulla base degli indicatori della condizione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.) dichiarati e delle eventuali agevolazioni per particolari condizioni personali e/o familiari.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. d) dello Statuto, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione,

Si evidenzia che il punto all'o.d.g. è coerente con quanto previsto nel piano strategico e nel piano triennale nell'obiettivo O.O.4, Azione A.O.4.2, Indicatore ON

si chiede al Senato Accademico di deliberare in merito all'approvazione dell'allegato testo "Regolamento per l'iscrizione non a tempo pieno (tempo parziale) degli studenti ai corsi di studio dell'Università degli studi di Napoli Parthenope" (all. E).

delibera n. 5/27.04.2017

Il Senato Accademico,

- vista la relazione redatta a cura della Ripartizione Studenti - Ufficio Segreteria Studenti sul punto iscritto al nr. 6) dell’O.d.G. avente ad oggetto: **REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE NON A TEMPO PIENO (TEMPO PARZIALE) DEGLI STUDENTI AI CORSI DI STUDIO DELL’UNIVERSITÀ “PARTHENOPE”**;
- visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, recante disposizioni normative concernenti l'autonomia didattica degli atenei, che all’art. 11, comma 7, lett. i), consente alle università di adottare regolamenti didattici di ateneo che, nel rispetto degli statuti, disciplinino gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, anche con riferimento “all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno”;
- visto l’art. 34 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato giusto D.R. n.17 del 15.1.2014, che recepisce la succitata disposizione normativa, ne detta i principi e ne prevede l’emanazione di specifici regolamenti in materia;
- vista la proposta di adozione del Regolamento di Ateneo per l’iscrizione non a tempo pieno (tempo parziale) degli studenti ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope di cui all’allegato schema (all. E);
- esaminato lo schema di Regolamento di Ateneo per l’iscrizione non a tempo pieno (tempo parziale) degli studenti ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope;
- visto l’art. 10 del vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, il comma 2, lett. d);
- stante la necessità di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il ‘Regolamento di Ateneo per l’iscrizione

non a tempo pieno (tempo parziale) degli studenti ai corsi di studio dell'Università degli studi di Napoli Parthenope';

- con voto consultivo favorevole espresso sul punto da parte del Pro-Rettore, Vicario, prof. Alvino, dal Direttore Generale, dott. Mauro Rocco e dal Presidente della Scuola di Economia e di Giurisprudenza, prof. Francesco Calza;
- con voto unanime,

d e l i b e r a

- di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il 'Regolamento di Ateneo per l'iscrizione non a tempo pieno (tempo parziale) degli studenti ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope', così come richiamato nel testo allegato sotto la lettera E).
- La presente deliberazione è letta ed approvata seduta stante.

OMISSIS

P.N.9) all'O.d.G.: **DOTTORATI DI RICERCA:**

DOTTORATO EUROPEO ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING.

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la presente relazione redatta a cura dell'Ufficio Affari Generali:

Si rende noto che con note prot. n. 21182 dell'08.03.2017 e n. 21183 dell'08.03.2017 sono pervenute le delibere del collegio docenti del corso di dottorato in Energy Science and Engineering XXIX ciclo, sedute del 02.02.2017 e

19.01.2017, con le quali è stato chiesto il conseguimento dell'etichetta aggiuntiva di doctor europaeus per i dott. Marianna Adinolfi, Simona Di Fraia e La Villetta Maurizio

Si precisa che, ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con DR n. 378 del 29.05.2014, l'art.6 dispone come segue:

“Il Collegio Docenti di un corso di dottorato può chiedere il rilascio di una certificazione aggiuntiva “Doctor Europaeus” aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del dottorato agli Organi Accademici dell’Ateneo.

Per la finalità di cui al precedente comma, il collegio docenti invia al Senato Accademico una propria delibera nella quale attesta che il dottorato per il quale si richiede il riconoscimento del titolo di dottorato europeo, viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sottospecificate (definite dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dell’Unione Europea oggi EUA European University Association):

- l’autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal collegio dei docenti, sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti ad Università di altri due stati europei diversi da quello dove la tesi verrà discussa;*
- almeno un membro della commissione esaminatrice deve appartenere ad Università di uno Stato membro diversa da quella in cui la tesi verrà discussa;*
- la discussione della tesi, almeno in parte, avvenga in una seconda lingua europea;*
- la tesi di dottorato sia stata svolta per almeno un trimestre in un’Università o Istituto di altro paese europeo.*

Il Senato Accademico, valutato il soddisfacimento delle suddette quattro condizioni, si pronuncia circa l’opportunità del rilascio del titolo di dottorato europeo.”

Nei succitati verbali il collegio docenti dichiara che le condizioni di cui innanzi sono state rispettate in quanto:

- i dott. Marianna Adinolfi, Simona Di Fraia e La Villetta Maurizio sono stati autorizzati a discutere la tesi sulla base di un rapporto redatto da due professori appartenenti ad Università di altri due stati europei diversi da quello dove la tesi verrà discussa e che si allegano alla presente;
- della commissione per l'esame finale farà parte il prof. Prof. Milan Vujanovic dell' University of Zagreb;
- la discussione della tesi avverrà in una seconda lingua europea;
- i dott. Marianna Adinolfi, Simona Di Fraia e La Villetta Maurizio hanno effettuato un periodo di studio e ricerca all'estero di almeno tre mesi.

Si evidenzia che il punto all'o.d.g. è coerente con quanto previsto nel piano strategico e nel piano triennale nell'obiettivo O.R.3, Azione A.R.3.1, Indicatore I.R.3.3

Pertanto, fermo restando che i dottorandi superino l'esame finale si chiede al Senato Accademico di esprimersi in merito al conferimento dell'etichetta aggiuntiva di dottorato europeo al titolo di dottore di ricerca da conferire ai dott. Marianna Adinolfi, Simona Di Fraia e La Villetta Maurizio del corso di dottorato in Energy Science and Engineering XXIX ciclo.

delibera n. 8/27.04.2017

Il Senato Accademico,

- vista la relazione redatta a cura dell'Ufficio Affari Generali sul punto iscritto al nr. 9) dell'O.d.G. avente ad oggetto: DOTTORATI DI RICERCA: DOTTORATO EUROPEO ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING;

- vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e, in particolare, gli articoli 6 e 16 della stessa;
- vista la Legge n.210 del 3 luglio 1998 e, in particolare, l' art. 4 che disciplina il dottorato di ricerca;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;
- visto lo Statuto di Ateneo emanato giusto D.R. n.327 del 14/6/2012 - Pubblicato in G.U. n. 153 del 3 luglio 2012;
- visto il D.R. n. 378 del 29.05.2014 relativo al Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca ed in particolare l'art. 6 che dispone: *“Il Collegio Docenti di un corso di dottorato può chiedere il rilascio di una certificazione aggiuntiva “Doctor Europaeus” aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del dottorato agli Organi Accademici dell’Ateneo.*

Per la finalità di cui al precedente comma, il collegio docenti invia al Senato Accademico una propria delibera nella quale attesta che il dottorato per il quale si richiede il riconoscimento del titolo di dottorato europeo, viene conseguito nel rispetto delle quattro condizioni sottospicificate (definite dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dell’Unione Europea oggi EUA European University Association)

- l’autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal collegio dei docenti, sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti ad Università di altri due stati europei diversi da quello dove la tesi verrà discussa;

- almeno un membro della commissione esaminatrice deve appartenere ad Università di uno Stato membro diversa da quella in cui la tesi verrà discussa;

- la discussione della tesi, almeno in parte, avvenga in una seconda lingua europea;

- la tesi di dottorato sia stata svolta per almeno un trimestre in un'Università o Istituto di altro paese europeo.

Il Senato Accademico, valutato il soddisfacimento delle suddette quattro condizioni, si pronuncia circa l'opportunità del rilascio del titolo di dottorato europeo;

- tenuto conto dei verbali redatti a cura del Collegio Docenti del corso di dottorato in Energy Science and Engineering XXIX ciclo, nelle proprie sedute del 2.02.2017 e del 19.01.2017;
- considerato che con i predetti verbali è stato chiesto, nel rispetto delle condizioni di cui innanzi e previo superamento dell'esame finale di dottorato, il conseguimento dell'etichetta aggiuntiva di doctor europaeus per i dott.ri: Marianna Adinolfi, Simona Di Fraia e La Villetta Maurizio;
- con voto consultivo favorevole espresso sul punto da parte del Pro-Rettore, Vicario, prof. Alvino, dal Direttore Generale, dott. Mauro Rocco e dal Presidente della Scuola di Economia e di Giurisprudenza, prof. Francesco Calza;
- con voto unanime,

d e l i b e r a

- di autorizzare il conferimento dell'etichetta aggiuntiva di dottorato europeo al titolo di dottore di ricerca ai dott. Marianna Adinolfi, Simona Di Fraia e

La Villetta Maurizio del corso di dottorato in Energy Science and Engineering XXIX ciclo previo superamento dell'esame finale.

- La presente deliberazione è letta ed approvata seduta stante.

OMISSIS

- Alle ore 12,25, null'altro essendo in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
- Del che è verbale.